

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Mandato a Vendere”

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:		Estremi di iscrizione all'albo:	
Sede	Telefono	e-mail	

Sezione 2 - Che cos'è il Mandato a Vendere

Caratteristiche e rischi tipici

Con il Mandato a Vendere il titolare di un "Deposito Titoli a custodia ed amministrazione" e/o di un contratto per il servizio di gestione di portafogli autorizza irrevocabilmente Banca Profilo a disporre dei titoli e/o valori, che formano o formeranno oggetto del deposito stesso, per decurtare e/o estinguere una linea di credito concessa al debitore garantito.

Come per tutte le garanzie viene indicato l'importo massimo garantito.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio che la Banca si avvalga della facoltà concessa dal Garante con il Mandato a Vendere e quindi che gli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" e/o nel conto di deposito della Gestione possano essere venduti sul mercato per decurtare o estinguere i debiti garantiti;
- rischio andamento mercato, con riferimento alla procedura illustrata al punto precedente la vendita forzosa degli strumenti finanziari da parte della Banca può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico gli strumenti finanziari che si vendono;
- l'indisponibilità gli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" e/o nel conto di deposito della gestione impedisce all'intestatario degli strumenti finanziari di poter cogliere le opportunità offerte dall'andamento del mercato mobiliare.

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

La Banca non applica nessuna commissione né spesa al Garante che sottoscrive un "Mandato a Vendere".

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Garante può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, presso l'indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica reclami@bancaprofilo.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Garante il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Garante;
- la posizione del Garante (numero di conto corrente, del deposito titoli, dell'affidamento, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se il Garante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Garante può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* o *ABF* (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro (se il Garante chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Garante chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Garante di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
 - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - ✓ rimessa a decisione arbitrale;
 - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Il Garante può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

Glossario

Affidato	<i>Il soggetto al quale la Banca ha concesso un'Apertura di Credito in Conto Corrente.</i>
Arbitro Bancario Finanziario	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le Banche e gli altri Intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
Contratto	<i>Il mandato irrevocabile a vendere strumenti finanziari presso la Banca a garanzia di un finanziamento concesso da quest'ultima all'Affidato, sottoscritto dal Garante.</i>
Contratto di fido	<i>Il contratto sottoscritto dall'Affidato con la Banca per l'Apertura di Credito in Conto Corrente.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</i>
Deposito titoli a custodia e amministrazione	<i>È il rapporto ove confluiscono tutti i valori mobiliari intestati al/ai titolare/i del deposito.</i>
Fido	<i>Il finanziamento concesso dalla Banca all'Affidato.</i>
Filiale	<i>La succursale della Banca presso la quale il Cliente ha acceso il proprio rapporto.</i>
Garante	<i>Il soggetto che ha sottoscritto il Mandato irrevocabile a Vendere strumenti finanziari presso la Banca a garanzia di un finanziamento concesso da quest'ultima all'Affidato.</i>
Irrevocabile	<i>Quando il "Mandato a Vendere" viene conferito con lo scopo di costituire una garanzia, il mandato assume il carattere di "irrevocabilità" (non è quindi consentito al mandante di recedere da tale contratto) in quanto ai sensi dell'art. 1723 secondo comma del c.c. viene conferito nell'interesse del mandatario (Banca).</i>
Mandato a vendere	<i>Autorizzazione irrevocabile a disporre, e quindi a negoziare in qualsiasi momento, i titoli e/o valori inseriti in un "Deposito Titoli a custodia ed amministrazione".</i>